

N°8 FISCO NEWS GIUGNO 2009**VALORE DELLA PRODUZIONE IRAP:
I CHIARIMENTI**

Forniti chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate riguardo ai nuovi criteri di determinazione del valore della produzione ai fini IRAP per società di capitali, enti commerciali, finanziarie, banche e imprese assicurative, alla luce delle modifiche normative operate sul D.Lgs. n. 446/1997 dalla legge n. 244/2007 (circolare Agenzia delle Entrate 26 maggio 2009, n. 27/E).

Si sintetizzano di seguito alcuni profili interpretativi di particolare interesse.

*Modifiche alla determinazione della base imponibile***1- Beni strumentali**

L'Amministrazione Finanziaria chiarisce che rilevano pienamente ai fini IRAP le plusvalenze e le minusvalenze emergenti in sede di realizzo dei beni strumentali.

Viceversa, restano escluse dalla base imponibile le plus/minusvalenze che originano da fenomeni valutativi, anche per banche e assicurazioni (per queste ultime, tuttavia, le rettifiche devono riguardare voci del conto non tecnico).

Tale interpretazione è valida anche per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS.

Per quanto riguarda le plus/minusvalenze derivanti dalla cessione d'azienda, la circolare conferma che esse non rilevano ai fini IRAP, in quanto la cessione d'azienda è operazione che genera sempre componenti straordinarie (le quali non rientrano nella formazione della base imponibile IRAP).

2- Spese per il personale

La circolare chiarisce che le spese sostenute dall'azienda per l'acquisto di beni e servizi da destinare ai dipendenti per lo svolgimento dell'attività lavorativa restano deducibili nella misura in cui costituiscono spese funzionali all'attività di impresa e non assumono natura retributiva per il lavoratore.

Pertanto, sono deducibili per esempio i costi sostenuti per l'acquisto di indumenti da lavoro, per i corsi di aggiornamento professionale, per servizi di mensa e di trasporto collettivo dei dipendenti, nonché le somme erogate a terzi dal datore di lavoro per il viaggio, il vitto e l'alloggio dei dipendenti o dei collaboratori in occasione di trasferte, i rimborsi analitici delle spese di vitto, di alloggio e di viaggio anticipate dal dipendente o dal collaboratore in occasione delle trasferte.

Allo stesso tempo, rimangono indeducibili le somme erogate al dipendente o al collaboratore a titolo di indennità e tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione lorda (come le indennità di trasferta, le indennità di mancato preavviso, le indennità per rischio, i premi aziendali, etc.).

Regime transitorio

Riguardo ai beni materiali, la circolare n. 27/E precisa che le quote di ammortamento non dedotte (perché eccedenti i limiti ammessi dalla normativa fiscale) in ottemperanza alla disciplina vigente prima della Finanziaria 2008, possono essere portate in deduzione a partire dall'esercizio successivo a quello in cui si conclude l'ammortamento contabile, nei limiti dell'importo derivante dall'applicazione dei coefficienti tabellari previsti dal D.M. 31 dicembre 1988.

Le quote eventuali non dedotte a seguito di cessione del bene saranno rilevanti nella determinazione della plusvalenza o minusvalenza realizzata: nella cessione il costo del bene dovrà essere assunto al lordo delle quote di ammortamento fiscalmente non dedotte.

Allo stesso modo, per assicurazioni e banche, le svalutazioni/rivalutazioni civilistiche operate sui titoli azionari da *trading* che non hanno concorso alla determinazione della base imponibile IRAP assumeranno rilevanza in sede di realizzo dei titoli.

IVA SUI SERVIZI: NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE

E' in fase di approvazione il nuovo regime IVA in materia di territorialità dei servizi prestati a soggetti passivi d'imposta nell'ambito della propria attività di impresa, arte o professione (nuovo articolo 44 della Direttiva 2006/112/CE).

Si presume la sua entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2010.

Verrà modificata radicalmente la regola generale attualmente prevista dall'art. 7, 3° comma del DPR n. 633/72, secondo la quale un servizio deve essere assoggettato ad IVA nel paese del prestatore.

L'IVA su tale tipologia di servizi andrà pagata nel paese del cliente/committente (come avviene oggi, ad esempio, per le consulenze tecniche).

Questo cambiamento comporterà nuovi diversi adempimenti del prestatore che, al momento di emissione della fattura, dovrà appurare con mezzi idonei lo stato di residenza IVA del committente e lo status dello stesso (fino a richiedere la presentazione di attestazioni ad hoc).

Regole diverse per la fatturazione a soggetti privati o per servizi non inerenti con l'attività d'impresa del committente: in questo caso l'IVA si applica nel paese in cui è stabilito il prestatore (nuovo articolo 45 della Direttiva 2006/112/CE).

UNIFICAZIONE E-MENS E DM 10: IL NUOVO SISTEMA UNIEMENS

Stabilite dall'INPS le fasi che porteranno obbligatoriamente le aziende a trasmettere telematicamente all'Istituto, in modo unificato e dettagliato per singolo lavoratore, i dati contributivi e retributivi (messaggio INPS n° 11903/2009).

La prima fase, con competenza maggio (scadenza della trasmissione 30 giugno), consiste nella semplice trasmissione dei dati E-Mens e DM10 tramite un unico flusso, denominato "Uniemens aggregato".

Questo primo passaggio non comporta alcun cambiamento nelle procedure aziendali, in quanto sarà lo stesso software a trasformare ed aggregare i dati dei due modelli; resta, comunque, attiva la procedura che consente l'inoltro separato dei flussi.

La seconda fase, invece, avrà competenza il mese di luglio e comporterà il passaggio dall'Uniemens aggregato a quello individuale.

In quest'ultimo passaggio, che fino a dicembre sarà ancora sperimentale e non obbligatorio, oltre alla trasmissione analitica dei dati retributivi, andranno forniti anche quelli contributivi ed assistenziali in capo a ciascun lavoratore (ANF, malattia, maternità, CIG, congedi parentali...).

A partire dal mese di gennaio 2010 tale procedura si riterrà ormai consolidata, e sarà, per ciò, obbligatoria per tutti i datori di lavoro.

Questa nuova comunicazione unificata

consentirà una riduzione e semplificazione delle procedure aziendali di trasmissione dei dati, evitando la duplicazione dei dati ora presenti nei due flussi EMens/DM10, l'utilizzo degli elementi retributivi/contributivi già presenti nel LUL e la non necessità di una costante verifica della congruità dei dati trasmessi.